



COMUNE DI SFRUZ

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 14 di data 28.04.2009.

IL SINDACO
Biasi dott.ssa Elena

IL SEGRETARIO COMUNALE
Loiotila dott.ssa Giovanna

SOMMARIO

Art.1 Definizioni

Art. 2 Oggetto del Regolamento

Art. 3 Ambito di applicazione del Regolamento

Art. 4 Distanze delle piante dalle strade

Art. 5 Modalità di posa in opera di pali, tiranti di sostegno delle piante e delle reti antigrandine e antipioggia lungo le strade

Art. 6 Modalità di rinnovo impianti frutticoli già dotati di pali di testata, di ganci di attacco, delle reti antigrandine e antipioggia e qualsiasi componente dell'impianto agricolo

Art. 7 Taglio rami

Art. 8 Pulizia di sede stradale

Art. 9 Circolazione sulle strade

Art. 10 Impianti antigrandine ed antipioggia

Art. 11 Provvedimenti sanzionatori

Art. 12 Ordinanze del Sindaco

Art. 13 Entrata in vigore del presente Regolamento

Art. 1 **Definizioni**

1. Con strada si intende quella parte di suolo destinata alla circolazione dei veicoli (come definiti dall'articolo n. 47 del D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii., di seguito denominato per brevità Codice della Strada) e dei pedoni. Può essere:

- pavimentata,
- non pavimentata,
- pubblica (così come risultante dalle trascrizioni tavolari),
- privata, ma gravata da un uso pubblico (così come risultante dalle trascrizioni tavolari),
- privata, ma gravata da un uso pubblico di fatto, anche senza alcuna trascrizione.

Le strade vengono così classificate:

- A. strade a servizio delle aree agricole;
- B. Strada Provinciale n. 7
- C. la restante viabilità comunale.

2. Con ciglio strada si intende il confine stradale, così come definito dall'articolo 3, comma 10 del Codice della Strada. Qualora non diversamente identificabile, la larghezza della strada non potrà essere inferiore ai 2,50 metri, misurata partendo dal centro della strada stessa così come esistente nello stato di fatto e computando da ambo i lati 1,25 metri, indipendentemente se tutta o parte della strada sia pavimentata o meno. Qualora la strada fosse parzialmente o totalmente pavimentata (asfalto, lastre, altro materiale di copertura), il ciglio strada sarà costituito dal bordo esterno della pavimentazione.

3. Con centro abitato si intende un insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

4. Con impianti e relativi elementi accessori si intendono - a titolo esemplificativo - i pali di sostegno delle piantagioni, i pali sui quali sono installati gli irrigatori, gli elementi collocati sopra il suolo degli impianti irrigui a "goccia" o sottochioma, gli stacchi irrigui, i tiranti da palo a terreno e simili.

Art. 2 **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le distanze da mantenere dalle strade per gli alberi e per le strutture di sostegno agli impianti sul territorio comunale di Sfruz, allo scopo del corretto utilizzo e della salvaguardia delle strade comunali e per la sicurezza della loro percorribilità. Individua inoltre le zone inibite alla posa delle reti antigrandine e antipioggia a tutela del territorio comunale.

2. Individua infine le strade a servizio delle aree agricole e le strade sulle quali interdire il transito ai mezzi con massa superiore alle dieci tonnellate, come elencate nell'allegato A al presente regolamento.¹

Art. 3 **Ambito di applicazione del Regolamento**

1. Le presenti norme si applicano a tutto il territorio comunale, fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 26 e seguenti del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada".

Art. 4 **Distanze delle piante dalle strade**

¹ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 di data 28.04.2009 Si riporta di seguito la formulazione originaria :
"Individua infine le strade alle quali applicare il divieto di transito ai mezzi con massa superiore alle dieci tonnellate, come elencate nell'allegato "A" al presente regolamento".

1. Lungo le strade così come definite dall'art. 1, la distanza da mantenere dal ciglio della strada non può essere inferiore:
 - a) per gli impianti con porta innesto debole e per le piante a taglio basso a metri 1,5 (uno e mezzo);
 - b) per gli impianti con porta innesto forte, e per gli alberi di alto fusto a metri 3 (tre).
2. Le misure di cui al comma 1 devono essere rispettate anche in presenza di scarpate e opere di sostegno (muri, terre armate, gabbionate ecc.) a monte e/o a valle della carreggiata, con esclusione del caso in cui le piante vengano piantumate in prossimità di una scarpata o di un'opera di sostegno a valle della carreggiata e la loro altezza, a completamento del ciclo vegetativo, non superi la sommità della scarpata o dell'opera stessa.
3. Le piantagioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere mantenute a condizione che non provochino pericolo alla sicurezza della circolazione stradale
4. E' fatto obbligo ai proprietari dei terreni a confine di strada di pubblico transito di evitare che piante o rami invadano la proiezione della sede stradale e di conseguenza effettuare regolarmente il taglio dei rami che si propendono sulla strada, nonché di quelli che impediscono la visibilità della segnaletica stradale. In ogni caso lungo le strade pubbliche e/o private, ma gravate da uso pubblico di fatto anche senza alcuna trascrizione, la parte verde degli alberi dovrà essere recisa a metri 0,50 dal confine di proprietà.²
L'amministrazione comunale, in caso di inadempienza da parte del proprietario, ha facoltà di procedervi direttamente, con addebito della spesa alla parte inadempiente, preventivamente diffidata. La responsabilità civile e penale per danni a persone, cose o veicoli causati da piante che invadono con i loro rami lo spazio fisico della strada è a totale carico del proprietario o affittuario della particella.

Art. 5

Modalità di posa in opera di pali, tiranti di sostegno delle piante e delle reti antigrandine e antipioggia lungo le strade

1. Lungo le strade di cui all'art. 1. i tiranti e altre strutture di sostegno delle reti antigrandine e antipioggia devono essere messe in opera a non meno di 1 metro dal ciglio della strada con opportune segnalazioni;
2. Lungo le strade, in oggetto i muretti, i sassi, ostacoli fissi o altri elementi posti a tutele della proprietà, devono essere posti a non meno di metri 1 dal ciglio della strada. I cippi, le cordonate ed i muretti di altezza non superiore a 5 (cinque) centimetri, sono esclusi dall'obbligo di rispetto di detta distanza .

Art. 6

Modalità di rinnovo impianti frutticoli già dotati di pali di testata, di ganci di attacco, delle reti antigrandine e antipioggia e qualsiasi componente dell'impianto agricolo

1. Nel caso di rinnovo degli impianti frutticoli già dotati delle strutture di sostegno e/o antigrandine e antipioggia le piante, i pali ed i tiranti che non rispondono alle distanze definite dal presente Regolamento devono essere adeguati ai nuovi parametri.³

Art. 7

Taglio rami

Per le situazioni preesistenti all'approvazione del presente regolamento, resta fermo l'obbligo del proprietario del fondo di provvedere al taglio dei rami e delle strutture che sporgono sulla carreggiata.

² Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 di data 28.04.2009. Si riporta di seguito la formulazione originaria "E' fatto obbligo ai proprietari dei terreni a confine di strada di pubblico transito di evitare che piante o rami invadano la proiezione della sede stradale e di conseguenza effettuare regolarmente il taglio dei rami che si propendono sulla strada, nonché di quelli che impediscono la visibilità della segnaletica stradale. In ogni caso lungo le strade pubbliche e/o private, anche se adibite a pubblico transito, la parte verde degli alberi dovrà essere recisa a metri 0,50 dal confine di proprietà"

³ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 di data 28.04.2009. Si riporta di seguito la formulazione originaria "1. Nel caso di rinnovo degli impianti frutticoli già dotati delle strutture di sostegno e/o antigrandine e antipioggia le piante, i pali ed i tiranti che non rispondono alle distanze definite dal presente Regolamento devono essere adeguati ai nuovi parametri. Per rinnovo frutteto si intendono tutti quelli interventi che all'interno di un appezzamento di terreno vadano a sostituire un numero di piante superiore al 40%, nonché gli interventi riguardanti i filari confinanti con le strade comunali."

Pertanto i rami delle piante, la chioma degli alberi e le strutture di sostegno non devono invadere la proiezione verticale del piano stradale. Ne consegue che la responsabilità civile e penale per danni a persone, cose o veicoli causati da piante che invadano con i loro rami lo spazio fisico della strada, è a totale carico del proprietario affittuario o conduttore del fondo.

Art. 8 Pulizia di sede stradale

In caso di sfalcio d'erba, pacciamatura di residui di potatura, diradi di alberi da frutto e movimenti terra nei fondi adiacenti alle strade comunali, i proprietari sono tenuti ad operare in modo da non sporcare la sede stradale e comunque provvedere, alla spazzatura e/o lavaggio della sede stradale sporcata.

Art. 9 Circolazione sulle strade

1. Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione il Comune individua, rendendolo noto mediante apposita segnaletica, apposito elenco delle strade comunali ad uso agricolo vicinali o interpoderali sulle quali è fatto divieto di circolazione con mezzi a pieno carico con massa superiore alle 10 (dieci) tonnellate (allegato A del presente regolamento) e per le quali si deve procedere ad una velocità non superiore ai 30 Km/h.
2. Può essere consentito il transito, in deroga alle disposizioni di cui al punto 1) del presente articolo, soltanto al titolare di concessione / autorizzazione edilizia qualora dia dimostrazione puntuale e precisa in merito alla necessità di supportare operazioni di cantiere mediante impiego di automezzi pesanti su particelle servite alle strade di cui all'elenco.
3. Il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato all'accensione di idonea fidejussione bancaria o assicurativa o previo versamento di cauzione presso il conto di tesoreria comunale, a garanzia di eventuali danni potenzialmente arrecabili all'infrastruttura viaria, nonché alla pavimentazione stradale. I criteri volti ad individuare l'importo da versare è stabilito dalla Giunta Comunale mediante apposito provvedimento.

Art. 10 Impianti antigrandine e antipioggia

E' fatto divieto di posare reti antigrandine ed antipioggia:

- a) Nella zona del centro storico e nelle zone residenziali (di completamento e di espansione) come definite ed individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti;
- b) Nella zona a nord della linea tracciata nell'estratto mappa allegato B al presente regolamento.

In ogni caso, gli impianti antigrandine e antipioggia, anche se rientranti nelle zone su cui ne è consentita la posa, non possono essere realizzati ad una distanza inferiore a metri 30 dagli edifici, salvo il consenso dei proprietari degli edifici finitimi.

Sono fatti salvi comunque gli impianti esistenti.

Art. 11 Provvedimenti sanzionatori

1. Chiunque violi le disposizioni previste dagli articoli da 4 a 9 viene intimato ad effettuare gli interventi di messa a norma ai sensi del presente regolamento entro un termine assegnato con il verbale di contravvenzione non inferiore a 15 giorni, salvi i casi di pericolo. Alla mancata effettuazione di quanto intimato consegue la sanzione amministrativa da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 3.000,00. L'accertamento della violazione può essere reiterato anche più volte trascorsi mesi tre dal precedente accertamento.

2. Chiunque violi le disposizioni previste dall'art. 10 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 1.500,00 ad un massimo di € 10.000,00 e sarà fatto obbligo ai trasgressori di eliminare gli impianti di reti antigrandine e/o antipioggia difformi alle previsioni regolamentari, con obbligo di ripristino e con possibilità da parte dell'Amministrazione comunale di

esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese sostenute. L'accertamento della violazione può essere reiterata anche più volte trascorsi mesi tre dal precedente accertamento.⁴

3. L'applicazione delle sanzioni è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm (art. 16 "Pagamento in misura ridotta").

4. La Giunta comunale, con proprio provvedimento, può aggiornare ogni due anni gli importi delle sanzioni previste dal presente Regolamento, in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrata nei due anni precedenti. Qualora la variazione sia inferiore al 10% l'aggiornamento può essere rimandato all'anno successivo. In sede di aggiornamento, la Giunta comunale può operare i necessari arrotondamenti, onde facilitare le operazioni di pagamento.

Art. 12 **Ordinanze del Sindaco**

1. Il Sindaco può emettere ordinanze al fine di disciplinare tempi e modalità di effettuazione dei trattamenti fitosanitari e distanze dalle abitazioni e da altri luoghi sensibili, tempi e modalità per il trasporto e lo spargimento di letami e liquami, limitazioni all'utilizzo di acqua potabile per usi diversi da quelli domestici.⁵

Art. 13 **Entrata in vigore del Regolamento**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione dello stesso da parte del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino A/A, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. Si intendono altresì abrogate le precedenti ordinanze e norme regolamentari in quanto incompatibili.

⁴ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 di data 28.04.2009. Si riporta di seguito la formulazione originaria "Chiunque violi le disposizioni previste dal presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 200,00 (duecento/00) ad un massimo di € 3.000,00 (tremila/00) e sarà fatto obbligo ai trasgressori di ripristinare gli impianti frutticoli e le strutture di sostegno alle distanze sancite con il presente Regolamento".

⁵ Articolo inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 di data 28.04.2009.

ALLEGATO A

al regolamento di Polizia Rurale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Loiotila dott.ssa Giovanna

IL SINDACO

Biasi dott.ssa Elena

F.to

F.to

ELENCO STRADE

P.F.	LOCALITA'
1646	PONTARA
1650	SCAMON
1651/1	PLUODE
1654	CAPITEL (dal bivio con la SP7 fino al confine con C.C. Smarano)
1661	FONTANELLE
1659/1	FONTANELLE
1660	FONTANELLE
1664	FONTANELLE
1666	FONTANELLE
1675	MURZENT
1671	MURZENT
1674/1	MURZENT
534/14	CREDAI
1681	dopo VIA ALDO MORO (parte finale dopo p.f. 576)
1689	SENDELA
1691	GROGN
1692	GROGN
1693	GROGN
1698	INAPENA SOPRA (VOUTA)
1704	INAPENA
1701	FOS
1703	LE VAL
1705	LE SORT
1706	LE SORT
1707	LE SORT
1708	LE SORT
1709	LE SORT
1710	LE SORT

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO — SERVIZIO CATASTO

VISURA PARTICELLE VALIDATE

COMUNE CATASTALE DI SFRUZ

UFFICIO CATASTO COMPETENTE : GLES

Visura gratuita da usare ai soli fini istituzionali.



ALLEGATO B
AL RECLAMATO DI POLIZIA RURALE
IL SINDACO

F.to
F.iasi Gott.ssa Elena
IL SEGRETARIO COMUNALE F.to
Loiotila Gott.ssa Giovanna



GLES 4 23.04.2008

Scala originale : 2500
Scala d'ingr. : 5000
Situazione al : 22.07.2005
Blocchi utili ai fini della liquidazione di questo documento: 2